



## REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro Formazione e Ricerca  
Ufficio Politiche del Lavoro

Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020  
Asse 1 “Creare e mantenere l’occupazione”  
Obiettivo Specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”

Avviso Pubblico #Destinazione Giovani  
Tirocini obbligatori e non obbligatori delle Professioni Ordinarie

# TIROCINIO



## Sommario

Normativa di riferimento .....	3
Premessa.....	6
Definizioni .....	7
Articolo 1- Obiettivi.....	8
Articolo 2 – Risorse finanziarie .....	8
Articolo 3 - Durata del periodo del tirocinio professionale finanziabile .....	8
Articolo 4 - Requisiti del tirocinante.....	9
Articolo 5 - Requisiti e compiti del soggetto ospitante.....	10
Articolo 6 - Requisiti del tutor professionale e obblighi.....	11
Articolo 7 - Indennità di partecipazione .....	11
Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda.....	12
Articolo 9 - Pubblicazione esiti ammissibilità .....	13
Articolo 10 – Modalità di rimborso del contributo regionale .....	13
Articolo 11 - Obblighi del Soggetto ospitante .....	14
Articolo 12 - Obblighi del tirocinante.....	15
Articolo 13 - Controlli.....	15
Articolo 14 - Adempimenti in materia di informazione e pubblicità.....	15
Articolo 15 - Tutela della privacy .....	17
Articolo 16 - Responsabile del procedimento e informazioni .....	18
Articolo 17 - Foro competente e rinvio.....	18

## Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E L 352/1 del 24/12/2013
- Regolamento delegato (UE) n.240 del 7 gennaio 2014 relativo al codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo
- Regolamento di esecuzione (UE) n.288 del 25 febbraio 2014 relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce, tra l'altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n.1304/2013, (UE) n.1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)

- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP016, per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia, approvato con Decisione della Commissione Europea n.C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 modificato da ultimo con Decisione di esecuzione della Commissione dell'11/11/2020 C(2020) 7906
- Deliberazione di Giunta regionale n.1594 del 22 dicembre 2014 che identifica il partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 in conformità al Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei approvato con il Regolamento (UE) n.240/2014
- Deliberazione di Giunta regionale n.683 del 22 maggio 2014 che approva il Regolamento di funzionamento del partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020
- Deliberazione di Giunta regionale n.141 del 10 febbraio 2015 di istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n.1303/2013
- Deliberazione della Giunta Regionale n.621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria
- Documento "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1132 del 03 settembre 2015 che prende atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020
- Deliberazione di Giunta regionale n.1427 del 10 novembre 2015 che approva la Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014-2020
- Deliberazione di Giunta regionale n.323 del 29 marzo 2016 che approva il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP)
- Deliberazione di Giunta regionale n.514 del 17 maggio 2016 che modifica il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP)
- Deliberazione di Giunta regionale n.803 del 12 luglio 2016 che apporta modifiche alla Strategia di Comunicazione del PO FSE Basilicata 2014-2020
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1260 del 8 novembre 2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR
- Deliberazione della Giunta Regionale n.740 del 02 agosto 2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall'Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013

- Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.02/2009 Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo
- Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
- Legge 28 giugno 2012, n.92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”
- Legge n.78 del 16 maggio 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”
- Decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”
- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”
- Decreto legislativo n.151 del 14 settembre 2015, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
- Decreto Legge 28 gennaio 2019, n.4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n.26
- Legge regionale n.30 del 13 agosto 2015, “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”
- Deliberazione di Giunta regionale n.243 del 23 febbraio 2011 relativa al sistema regionale degli standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze
- Deliberazione di Giunta regionale n.1625 dell’8 novembre 2011 che istituisce il repertorio regionale dei profili professionali della Basilicata”
- Deliberazione di Giunta regionale n. 845 del 4 agosto 2017 relativa alle Linee Guida sulle procedure di standard minimi di prestazione e attestazione del sistema dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze
- Delibera di Giunta Regionale n.1130 del 24 ottobre 2017 “Linee guida in materia di tirocini in applicazione dell'art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 Recepimento ed attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”

- Deliberazione della Giunta Regionale n.1406 del 21 dicembre 2017 che prevede il finanziamento di interventi di contrasto alla disoccupazione a valere sulle risorse del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 - Asse 1 Creare e mantenere l'occupazione

## Premessa

La Commissione Europea ha approvato le linee d'azione a favore delle libere professioni, "Bruxelles, ENTR/D1/ - entr.d.1 (31.03.2014)", nell'ambito delle quali è stato riconosciuto il potenziale imprenditoriale dei liberi professionisti e del loro contributo alla crescita dell'economia basata sulla conoscenza.

L'art. 1, comma 821, della Legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede espressamente che i Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi ai liberi professionisti equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite stati e regioni.

La Regione Basilicata, in coerenza con le richiamate previsioni, promuove l'accesso alle professioni regolamentate in Ordini o Collegi Professionali da parte dei giovani diplomati e laureati residenti nel territorio regionale attraverso il finanziamento delle indennità di partecipazione ai percorsi formativi di tirocinio, obbligatori e non obbligatori, per l'accesso al mercato del lavoro nelle professioni.

La concessione di agevolazioni per lo svolgimento dei tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche<sup>1</sup> da realizzare presso liberi professionisti o studi associati con sede nella Regione Basilicata si inserisce nell'ambito delle strategie di intervento a sostegno dei giovani nella transizione dal sistema di istruzione al mondo del lavoro e, con il sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti, amplia la gamma di azioni in favore delle libere professioni.

All'attuazione del presente Avviso pubblico rivolto ai Professionisti /Studi Associati, è prodromica la stipula di un Protocollo d'Intesa con le rappresentanze territoriali di Ordini e Collegi professionali per la definizione degli ambiti e delle modalità attuative dell'intervento.

---

<sup>1</sup> L'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012 (Regolamento recante la Riforma degli Ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

## Definizioni

**Tirocinio professionale:** il periodo di pratica obbligatorio e non obbligatorio, secondo i rispettivi ordinamenti, per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Lo svolgimento del tirocinio professionale, per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, è regolato dalla normativa stabilita per il rispettivo Ordine o Collegio professionale. Sono esclusi i tirocini relativi alle professioni sanitarie, che seguono una propria normativa speciale.

Per le professioni che non richiedono un tirocinio obbligatorio, il tirocinio professionale consiste nello svolgimento di un periodo di apprendimento e di formazione presso il soggetto ospitante, regolato dal progetto formativo (Allegato A2) redatto dal soggetto ospitante e la supervisione di un tutor professionale.

Uno studio ISFOL<sup>2</sup> individua le professioni regolamentate in Ordini e Collegi professionali.

**Tirocinante o destinatario:** per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante è il giovane iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale; nei casi in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio, il tirocinante è il giovane che ha conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso alle professioni ordinistiche e intende svolgere un'esperienza di apprendimento e formazione professionale. Il tirocinante è il destinatario del presente Avviso, ed è il giovane in età compresa tra 18 e 34 anni (35 non compiuti) all'atto della presentazione della domanda di partecipazione da parte del soggetto ospitante.

**Soggetto ospitante:** il professionista, lo studio professionale singolo o in forma associata, dove viene svolto il tirocinio e che presenta domanda di rimborso in favore del tirocinante diventando così beneficiario del presente Avviso.

**Tutor professionale:** professionista iscritto all'Albo di un Ordine o Collegio professionale da almeno tre anni che, su incarico del soggetto ospitante laddove non coincidente, cura la formazione del tirocinante in relazione alle rispettive competenze professionali.

**Indennità di partecipazione:** rimborso forfettario riconosciuto al tirocinante per lo svolgimento del tirocinio professionale, per un periodo massimo di sei mesi e per un importo lordo di euro 450,00/mese.

**Periodo rimborsabile:** il periodo ricadente all'interno della durata del tirocinio per il quale viene richiesto il contributo nel rispetto del numero massimo di 6 mensilità ammissibili.

---

<sup>2</sup> "Il contenuto del lavoro delle professioni ordinistiche in Italia" - Osservatorio ISFOL 1/2/2014

## Articolo 1- Obiettivi

1. Il presente Avviso intende sostenere la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti sul territorio della Regione Basilicata, attraverso un contributo erogato a titolo di indennità di partecipazione al tirocinio, obbligatorio e non obbligatorio, relativo a professioni ordinistiche, esclusi i tirocini vigilati dal Ministero della Salute.
2. L'obiettivo è rafforzare le opportunità di accesso alle libere professioni promuovendo e finanziando lo svolgimento di periodi di praticantato obbligatorio o di un'esperienza di tirocinio professionalizzante non obbligatoria per elevare la occupabilità di giovani professionisti e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. Il tirocinio permette infatti il contatto diretto con il mondo del lavoro per acquisire competenze e conoscenze specifiche che agevolano le scelte professionali e favoriscono l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro.

## Articolo 2 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, relativi a professioni ordinistiche sono pari a euro 1.00.000,00 a valere sul PO FSE Basilicata 2014-20, Asse 1, Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l'occupazione dei giovani” - Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita”, ripartite in due finestre temporali:

<b>Finestre</b>	<b>Periodo</b>	<b>Risorse</b>	<b>Avvio tirocini</b>
Prima	01/04/2021 al 01/06/2021	euro 500.000,00	Entro il 01/07/2021
Seconda	01/09/2021 al 01/11/2021	euro 500.000,00	Entro il 01/12/2021

2. Le risorse eventualmente non prenotate in una finestra si aggiungono a quelle della finestra successiva. Se residuassero risorse anche nella seconda finestra, la Regione si riserva la possibilità di riaprire i termini dell'Avviso e prevedere finestre ulteriori.
3. La Regione, in relazione al monitoraggio delle domande pervenute, può rivedere la dotazione finanziaria su indicata e incrementare le risorse previste con altre provenienti da fonti comunitarie, nazionali e regionali con pari finalità e oggetto.

## Articolo 3 - Durata del periodo del tirocinio professionale finanziabile

1. La durata massima del periodo finanziabile è di 6 mesi sia per i tirocini obbligatori che per quelli non obbligatori.
2. Il contributo potrà essere concesso anche per periodi inferiori sempre che il Tirocinio abbia una durata minima di due mesi.
3. Nel rispetto dei termini e nei modi previsti dai singoli ordinamenti professionali, è prevista la possibilità di richiedere una sospensione del tirocinio. Tale sospensione non comporta un



prolungamento del periodo rimborsabile ma ne posticipa esclusivamente la data di fine periodo rimborsabile per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.

4. La sospensione deve essere motivata e comunicata entro il giorno successivo dalla stessa tramite PEC all'Ufficio Politiche del Lavoro [ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it).
5. Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d'azienda del soggetto ospitante, sede svolgimento tirocinio), il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà comunicarlo (appena le stesse diventano operative) tramite PEC all'Ufficio Politiche del Lavoro [ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it).
6. Nel caso in cui il Tirocinio dovesse chiudersi per qualsiasi motivo prima del periodo indicato nell'Istanza di partecipazione il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà comunicarlo, entro e non oltre 5 giorni dalla conclusione, tramite PEC all'Ufficio Politiche del Lavoro [ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it). In tal caso l'importo riconoscibile sarà rimodulato sulla base dell'effettivo costo sostenuto dal Soggetto ospitante alla data comunicata. In nessun caso saranno ammessi rimborsi per periodi di Tirocinio inferiori a due mesi.
7. E' riconosciuta l'ammissibilità a finanziamento del rimborso di indennità per tirocini già in corso alla data di pubblicazione del presente Avviso, esclusivamente per il periodo successivo alla data indicata per l'avvio per ciascuna finestra per cui ci si candida.
8. In nessun caso saranno finanziabili rimborsi relativi a indennità erogate per tirocini conclusi prima della presentazione della candidatura.

#### Articolo 4 - Requisiti del tirocinante

1. All'atto della presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte del soggetto ospitante, il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - avere un'età non superiore a 34 anni compiuti<sup>3</sup> alla data di presentazione della domanda;
  - essere residente o domiciliato in Regione Basilicata;
  - essere disoccupato ai sensi del combinato disposto dell'art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del 28/03/2019);
  - non aver avuto né avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il soggetto ospitante;
  - per le professioni in cui è previsto il tirocinio obbligatorio, essere iscritto al registro dei praticanti presso un Ordine o Collegio professionale della Regione Basilicata;

---

<sup>3</sup> La persona conserva l'età di 34 anni fino al compimento di 35 anni (34 anni + 364 giorni).

- non essere ancora iscritto all'Ordine/Collegio/Albo al quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l'esame di stato per l'iscrizione allo stesso. L'iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo per il quale il tirocinio viene finanziato o il superamento dell'esame di stato comporta l'automatica conclusione del periodo di tirocinio.
2. Il tirocinante è tenuto a svolgere il tirocinio professionale con continuità e senza interruzioni e, sulla base delle modalità di richiesta del rimborso da parte del Soggetto Ospitante, bimestralmente o a conclusione del periodo previsto deve predisporre apposita relazione sull'attività svolta, su format di cui agli Allegati A5\_a o A5\_b, controfirmata dal tutor professionale e vistata dall'Ordine/Collegio/Albo di riferimento.

### Articolo 5 - Requisiti e compiti del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante può presentare domanda per un numero massimo di due tirocinanti.
2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione, il soggetto ospitante
  - a) deve:
    - avere una sede in Regione Basilicata;
    - essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    - essere in regola con la normativa di cui alla legge n.68/1999;
    - non avere vincoli di parentela entro il terzo grado e affini con il tirocinante entro il terzo grado oppure di coniugio (lavoratore autonomo o socio/amministratore in caso di studio costituito in forma societaria)
    - non avere avuto o avere in corso un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo con il tirocinante né averlo già ospitato in un precedente rapporto di tirocinio;
  - b) si impegna a:
    - assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi;
    - nominare uno/due tutor professionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. In caso di assenza del tutor superiore a 15 giorni, il soggetto ospitante deve individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi;
    - rispettare l'Atto Unilaterale con la quale sono regolamentati i rapporti tra soggetto ospitante e Regione Basilicata (Allegato A4);
    - avviare il tirocinio entro il periodo indicato dalla finestra di riferimento;
    - operare da Sostituto d'Imposta con riferimento alle indennità di partecipazione al tirocinio erogate al destinatario e rimborsate ai sensi dell'art.10.
3. Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per:
  - lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;

- sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o con contratto a termine;
  - ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione.
4. Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il soggetto ospitante non ha dipendenti a tempo indeterminato.

### **Articolo 6 - Requisiti del tutor professionale e obblighi**

1. Il tutor professionale al momento della domanda presentata dal soggetto ospitante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- regolarmente iscritto da almeno 3 anni ad un Ordine o Collegio Professionale della Regione Basilicata;
  - nel caso di tirocinio obbligatorio, in possesso delle caratteristiche previste dai rispettivi ordinamenti;
  - nel caso di tirocinio non obbligatorio, in possesso di competenze coerenti agli obiettivi formativi del tirocinio, attestato dall'Ordine/Collegio/Albo di riferimento che vista il progetto formativo in cui è indicato il suo nominativo e le competenze possedute.
2. Il tutor professionale:
- cura la formazione del tirocinante;
  - può svolgere la sua attività per un massimo di due tirocinanti contemporaneamente;
  - controfirma il progetto formativo e la relazione intermedia/finale sull'attività svolta dal tirocinante redatti secondo gli schemi resi disponibili dalla Regione.

### **Articolo 7 - Indennità di partecipazione**

1. Per la frequenza al percorso di tirocinio, è riconosciuta dalla Regione un contributo, a titolo di indennità di partecipazione pari ad euro 450 euro mensili lorde per un periodo massimo di 6 mesi.
2. Il contributo è comprensivo di ogni onere a carico del Soggetto ospitante che opererà da Sostituto d'imposta con riferimento al trattamento delle indennità di tirocinio erogate al destinatario come redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (cfr. art.50 co.1, lett. c), DPR n.917/1986 TUIR - riso. A.E. n.95/E/2002);
3. Il contributo regionale è anticipato mensilmente dal soggetto ospitante e allo stesso viene rimborsato dalla Regione al termine di ogni bimestre o al termine del periodo di riferimento, ai sensi del successivo articolo 10.
4. Al fine del corretto trattamento del contributo il soggetto ospitante è tenuto al riconoscimento per intero solo nel caso di frequenza, per ciascun mese, di almeno il 70% delle ore previste dal percorso di formazione in tirocinio; qualora la partecipazione al tirocinio su base mensile fosse

inferiore a tale percentuale, il soggetto ospitante provvederà a riconoscere il contributo in misura proporzionale all'effettiva presenza. Il tirocinante, al fine di documentare le ore di attività svolte, firma i registri di presenza unitamente al soggetto ospitante.

## Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda di adesione all'Avviso da parte del soggetto ospitante (Allegato A1) avviene esclusivamente, a pena di irricevibilità, per via telematica nell'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi" seguendo la procedura indicata all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it>.

Il Sistema regionale informativo "Centrale Bandi" è attivo per la prima finestra dalle ore 09.00 del giorno 01/04/2021 e fino alle ore 18.00 del giorno 01/06/2021, nei limiti delle risorse disponibili. Con riferimento alla successiva finestra temporale prevista, le candidature sono presentate dalle ore 09.00 del giorno 01/09/2021 e fino alle ore 18.00 del giorno al 01/11/2021, nei limiti delle risorse disponibili. Alle istruzioni per l'accesso e compilazione delle domande si accede dal seguente indirizzo: <http://portalebandi.regione.basilicata.it/portalebandi/infopartecipa.jsp>

2. La domanda di partecipazione per tutti i tirocini, obbligatori e non obbligatori, è compilata on line e sottoscritta con firma digitale dal soggetto ospitante, corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista o, in caso di studio professionale costituito in forma societaria, del legale rappresentate del soggetto ospitante. Alla domanda telematica deve essere allegata, secondo i modelli disponibili on line:
  - per tutti i tirocini, obbligatori e non obbligatori, la dichiarazione di adesione del tirocinante, (Allegato A3) compilata e sottoscritta dallo stesso, corredata di copia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità;
  - per i soli tirocini non obbligatori, il progetto formativo (Allegato A2), sottoscritto dal tutor professionale e dal tirocinante, vistato dall'Ordine/Collegio/Albo di riferimento.
3. La trasmissione della domanda telematica di partecipazione, unitamente agli allegati richiesti, con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso, comporta l'esclusione dalla procedura. Analogamente è inammissibile l'istanza carente anche di un singolo documento tra quelli richiesti.
4. Nel solo caso di non perfetta conformità chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, la Regione procede alla richiesta di integrazione/perfezionamento della documentazione carente, prima della formale esclusione dell'istanza.
5. Nel caso in cui la Regione richieda integrazione e/o chiarimenti alla documentazione prodotta il candidato, senza perdere la priorità dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta di contributo, procede al perfezionamento della domanda entro e non oltre il termine di sette giorni dalla notifica della comunicazione. Se la documentazione integrativa prodotta perviene incompleta e/o imprecisa oppure oltre il suddetto termine, la candidatura è dichiarata inammissibile.

## Articolo 9 - Pubblicazione esiti ammissibilità

1. Con riferimento a ciascuna finestra temporale per l'ammissibilità a finanziamento si applica la procedura a sportello, nei limiti delle risorse previste in quella finestra, ai sensi dell'articolo 2 del presente Avviso.
2. L'istruttoria di ammissibilità, secondo l'ordine di presentazione delle domande, viene svolta dall'Ufficio Politiche del Lavoro entro 30 giorni dalla chiusura della singola finestra. In esito alla stessa, l'Ufficio approva con atto del Dirigente gli elenchi delle istanze ammissibili e finanziabili, delle istanze ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e delle istanze inammissibili con l'indicazione dei motivi di esclusione secondo quanto riportato nel presente Avviso.
3. I predetti provvedimenti sono pubblicati per singola finestra sul BUR Basilicata, nonché sul sito istituzionale della Regione Basilicata, con valore di notifica al beneficiario.
4. Come già indicato, le risorse eventualmente non prenotate nella prima finestra si aggiungono a quelle della finestra successiva. Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sulle domande approvate per ciascuna finestra, i suddetti fondi verranno assegnati prioritariamente a favore di domande dichiarate ammissibili ma non finanziabili per insufficienza delle risorse della medesima finestra e secondariamente dell'altra finestra.
5. Nel caso in cui l'amministrazione individuasse ulteriori risorse da destinare al presente Avviso esse verranno equamente ripartite tra le dotazioni delle due finestre.

## Articolo 10 – Modalità di rimborso del contributo regionale

1. Il soggetto ospitante deve chiedere l'erogazione del contributo presentando domanda al termine di ogni bimestre o al termine del periodo finanziabile di massimo 6 mesi.
2. La domanda di rimborso può pervenire, esclusivamente tramite sistema informativo SIRFO, entro 30 giorni dal termine di ogni bimestre o entro 30 giorni dal termine del periodo finanziabile, corredata dalla seguente documentazione:
  - a. Copia giustificativi di spesa e di pagamento (idonei a garantirne la tracciabilità a favore del tirocinante, ai sensi dell'art.3, comma 2 della legge n.136/2010);
  - b. documentazione idonea a fornire evidenza del trattamento delle indennità come redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (cfr. art.50 co.1, lett. c), DPR n.917/1986 TUIR - riso. A.E. n.95/E/2002);
  - c. registro di presenza mensile firmato dal tirocinante e dal tutor professionale per il soggetto ospitante;
  - d. relazione intermedia/finale sull'attività svolta dal tirocinante, redatta da questi secondo il formato reso disponibile dalla Regione, controfirmata dal tutor professionale e vistata

dall'Ordine/Collegio/Albo di riferimento. La relazione contiene anche la dichiarazione dell'effettivo svolgimento da parte del tirocinante di almeno il 70% delle presenze previste mensilmente per il periodo finanziabile o dell'effettiva percentuale mensile sulla cui base è stato effettuato il pagamento.

3. Verificata la conformità della documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dal presente Avviso, nel rispetto della normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa, previo esito positivo dei controlli gestionali, la Regione procede alla liquidazione del finanziamento.
4. In caso di presentazione con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso, la domanda non è ammessa a rimborso.
5. In caso di mancata presentazione nel termine o di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probante, la Regione procede a richiesta di presentazione e/o integrazione per il perfezionamento della documentazione ed il soggetto ospitante deve procedere alla presentazione e/o al perfezionamento entro e non oltre il termine di sette giorni dalla notifica della richiesta, pena la decadenza dal contributo.

#### **Articolo 11 - Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Con l'ammissione al contributo, il soggetto ospitante si obbliga a:
  - rispettare la normativa di riferimento;
  - rispettare gli obblighi di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
  - attenersi alle disposizioni di cui al Manuale delle procedure di gestione del PO FSE Basilicata vigente alla data di ammissione a finanziamento e alle successive modifiche e integrazioni;
  - attuare il tirocinio nei tempi previsti nella domanda di partecipazione e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
  - non apportare variazioni o modifiche al tirocinio senza giustificata motivazione e preventiva richiesta alla Regione; quest'ultima previa valutazione autorizzerà o meno le variazioni o modifiche al tirocinio, comunicandolo al soggetto ospitante;
  - collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli, garantendo la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, nell'ambito di verifiche anche in loco dell'avvenuta realizzazione delle attività finanziate;
  - designare un tutor professionale con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, in possesso di competenze professionali adeguate, esperienze e capacità coerenti con il progetto formativo individuale;
  - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;

- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, le strumentazioni, gli equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate.
- operare da Sostituto d'imposta con riferimento alle indennità di partecipazione al tirocinio erogate al destinatario e rimborsate ai sensi dell'Art.10;
- attenersi ad ogni altro adempimento espressamente indicato nell'Atto Unilaterale (Allegato A4) e qui non riportato.

### **Articolo 12 - Obblighi del tirocinante**

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto ospitante.
2. Il tirocinante ha altresì l'obbligo di predisporre le relazioni intermedie e finali dichiarando le competenze acquisite e la frequenza del tirocinio svolta, di cui all'Articolo 4.

### **Articolo 13 - Controlli**

1. La Regione, al fine di verificare le dichiarazioni rese in autocertificazione, la conformità all'originale della documentazione prodotta, la correttezza delle spese e l'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, procede ai controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria e regionale in materia, nonché ad ogni altra verifica ritenuta opportuna, anche a campione.
2. La Regione effettua con frequenza periodica controlli on desk e in loco, rispettivamente prima della certificazione delle spese alla Commissione Europea e della liquidazione annuale dei conti, nel rispetto delle previsioni del Si.Ge.Co del PO FSE 2014/2020.
3. I controlli in loco di regolare esecuzione, secondo tempi, termini e modalità previsti nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, al paragrafo "Controlli di regolare esecuzione", sono effettuati a campione dal competente Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata.
4. I beneficiari dovranno fornire ogni informazione e tenere a disposizione presso le loro sedi amministrative e/o operative la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento finanziato del beneficiario, per il periodo previsto dalla normativa comunitaria.
5. Nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente all'osservanza di uno o più obblighi a suo carico, previa diffida ad adempiere, la Regione procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

### **Articolo 14 - Adempimenti in materia di informazione e pubblicità**

1. Pubblicazione elenco beneficiari

I beneficiari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (cioè gli organismi pubblici o privati responsabili dell'avvio

o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del medesimo articolo, l'organismo che riceve l'aiuto), sono informati del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013. (rif. Punto 3.2.1 allegato XII Reg. UE n. 1303/2013)

## 2. Informazione ai destinatari

I beneficiari sono tenuti ad informare i destinatari delle operazioni del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 sia attraverso le comunicazioni che mediante una azione informativa sul FSE e sull'Unione europea da tenersi preferibilmente nella giornata di apertura delle attività formative. L'Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020 (Uff. AdG) mette a disposizione il materiale informativo sul sito del PO FSE Basilicata 2014/2020 e sul canale YouTube FSE Regione Basilicata. I destinatari si impegnano a rispondere ad eventuali questionari, resi in forma anonima, sul Fondo Sociale Europeo, sull'Unione europea e sull'iniziativa.

## 3. Poster

I beneficiari, come sopra individuati, devono esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico come l'area di ingresso dell'edificio sede delle attività formative, un poster (in formato minimo A3) con le informazioni sul progetto che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea. Tale poster dovrà contenere oltre all'emblema dell'UE, al riferimento all'Unione Europea ed al Fondo Sociale Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020 secondo le indicazioni riportate nelle DGR n. 621 del 14-5-2015 e DGR n. 1260 dell'8/11/2016, nonché nei Reg. 1303/2013 e 821/2014. Lo schema del poster da utilizzare, adottato dalla Giunta regionale con la DGR n. 1260/2016, è riportato nel Manuale d'uso della linea grafica POR FSE Basilicata 2014/2020 ed il file è pubblicato sul sito [www.europa.basilicata.it/fse](http://www.europa.basilicata.it/fse) nella sezione Comunicazione - Targhe e cartellonistica. (rif. Punto 2.2. comma 2. lett. b) all. XII Reg. UE n. 1303/2013 – Art. 4 Reg. UE n. 821 del 28/7/2014 – DGR n. 621 del 14.5.2015)

4. Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del finanziamento dovranno essere riportati il logo FSE, il raggruppamento dei loghi istituzionali (Regione Basilicata, Repubblica Italiana e Unione europea oltre all'indicazione del nome del Fondo Sociale Europea ed alla dicitura Unione Europea) secondo gli schemi e le proporzioni riportate nel Manuale di linea grafica PO FSE allegato alla DGR n. 1260/2016. Dovranno, inoltre, essere inseriti i riferimenti al progetto, al relativo codice CUP ed al soggetto beneficiario (nome, eventuale logo, recapiti).

5. Il beneficiario metterà a disposizione dell'Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020 l'indirizzario mail dei partecipanti maggiorenni a ciascuna attività formativa. Nel caso di presenza di beneficiari minorenni sarà cura del beneficiario far compilare i questionari ed inviarli all'Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020.



6. I beneficiari sono tenuti ad inoltrare foto delle attività realizzate e la liberatoria per l'uso delle stesse per fini istituzionali. L'Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020 mette a disposizione sul sito del PO FSE Basilicata uno schema della liberatoria e fornirà indicazioni per l'invio delle foto.
7. Tutti gli elementi (norme, atti, documenti, manuali) sopra richiamati sono disponibili sul sito [www.europa.basilicata.it/fse](http://www.europa.basilicata.it/fse) nella sezione comunicazione e nell'archivio documentazione, nonché sul canale YouTube FSE REGIONE BASILICATA.

### Articolo 15 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del D.lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni. Nella realizzazione del progetto il soggetto attuatore, nonché i collaboratori utilizzati, dovranno garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso dell'Amministrazione regionale ai sensi della normativa sopra richiamata.
2. I dati conferiti nell'ambito dell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione elettronica del procedimento amministrativo. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del FSE (UE, Repubblica italiana) nonché ai soggetti con i quali l'amministrazione ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali relativi al presente procedimento è l'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata cui è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art.7 del d.lgs. n.196/2003.
4. Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento”.
5. Ai fini della trasparenza, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).
6. Al fine di prevenire il rischio di frode, l'AdG ha aderito al sistema “ARACHNE”, il Rischio Scorino Tool adottato a livello comunitario per la prevenzione delle frodi nella programmazione 2014-2020, che prevede l'utilizzo dei dati relativi ai partenariati beneficiari, disponibili anche nelle banche dati esterne, per l'elaborazione degli indicatori previsti al Regolamento (CE)

45/2001. I dati dei beneficiari sono trasmessi al Sistema ARACHNE, tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio per l'elaborazione degli indicatori richiesti.

### **Articolo 16 - Responsabile del procedimento e informazioni**

1. Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Leone Maria – A.P. del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.
2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.Regione.basilicata.it> sezione “Pubblicità legale - Avvisi e Bandi” con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa candidatura.
3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: [ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it). Le domande più frequenti relative all'Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito dedicato.

### **Articolo 17 - Foro competente e rinvio**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.